

EVOLUZIONE E LIMITI DEL SISTEMA ANTI-TRATTA ITALIANO E LE CONNESSIONI CON IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE¹

Letizia Palumbo e Serena Romano

1. Il fenomeno della tratta e le sue recenti evoluzioni

In questo contributo, tenteremo di offrire un'analisi critica del sistema anti-tratta italiano e delle connessioni con il sistema nazionale della protezione internazionale, prestando attenzione al caso delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che arrivano attraverso la rotta del Mar Mediterraneo e che presentano richiesta d'asilo in Italia.

L'Italia è stato uno tra i primi Paesi in Europa a dotarsi, ben prima dell'emanazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine transnazionale organizzato del 2000, di un sistema di tutela delle vittime di grave sfruttamento e tratta particolarmente sensibile ai profili relativi all'assistenza e alla protezione delle persone coinvolte. Allo stesso tempo, l'Italia è stato uno dei pochi Paesi europei ad aver introdotto un meccanismo di coordinamento tra il sistema anti-tratta e quello asilo, portando all'emersione di una serie di casi di sfruttamento e abusi, sia sessuali sia lavorativi sia di altro genere, che venivano in passato ignorati.

Come è ormai noto, il fenomeno della tratta, che dapprima interessava in prevalenza giovani donne provenienti dall'est Europa e destinate al mercato dello sfruttamento della prostituzione (UNODC 2009), negli ultimi anni, nell'ambito di quella che è stata definita la «crisi dei rifugiati», ha subito un significativo mutamento e coinvolge oggi un numero massivo di persone in grave stato di vulnerabilità, in larga parte provenienti dall'Africa subsahariana e destinate a svariate forme di sfruttamento e abuso – sessuale, lavorativo, nell'ambito dell'accattonaggio o delle attività illecite (DEGANI, PIVIDORI 2016). Infatti, nel contesto di politiche migratorie dell'Unione Europea (UE) e nazionali sempre più restrittive, le reti criminali dedite al trasporto illegale e alla tratta di persone sono diventate sempre più strutturate, tan-

¹ Il presente saggio è frutto della comune riflessione delle due autrici. Letizia Palumbo ha tuttavia curato la stesura dei paragrafi 2 e 4 mentre Serena Romano del paragrafo 3. L'introduzione (par. 1) e le conclusioni (par. 5) sono state redatte da entrambe.

to da rappresentare il principale interlocutore delle tante persone che per necessità lasciano i propri Paesi per raggiungere l'Europa.

Si calcola che tra il 2014 e il 2018 il numero delle giovani nigeriane giunte in Italia, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, è aumentato esponenzialmente fino a raggiungere, nel 2016, il picco di 11.000 donne. Secondo un rapporto pubblicato dalla Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) nel 2017 (OIM 2017), circa l'80% sono potenziali vittime di tratta destinate allo sfruttamento in Italia o in altri Paesi dell'UE. Queste stime trovano conferma nelle percentuali elevate di donne nigeriane accolte, nel periodo 2016-2019, nei programmi di assistenza e integrazione sociale per vittime di tratta ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico in materia di Immigrazione (TUI), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (NICODEMI 2020).

Stando ai dati raccolti dalle operatrici e dagli operatori umanitari, sempre più spesso queste donne cadono nelle mani delle reti criminali nelle fasi successive alla partenza, durante il viaggio o nel Paese di destinazione. Inoltre, la quasi totalità delle migranti che sostano in Libia subisce violenze, abusi e torture ed è costretta a prostituirsi in strutture gestite da trafficanti e militari (AA. VV. 2016). Si è osservato che la maggioranza delle donne nigeriane presunte vittime di tratta giunte in Italia tra il 2014 e il 2018 ha presentato la richiesta di protezione internazionale², facendo registrare un picco nelle domande d'asilo senza precedenti (si veda anche ACTIONAID 2018; DEGANI 2020).

A partire dal 2018, le politiche nazionali ed europee di contrasto alla immigrazione irregolare hanno determinato una significativa riduzione degli ingressi via mare e, con essa, del numero delle donne nigeriane potenziali vittime di tratta (NICODEMI 2020). Nel medesimo periodo si è tuttavia registrato un aumento di donne potenziali vittime di tratta provenienti da altri Paesi, tra cui la Costa d'Avorio, sfruttate in ambito lavorativo e sessuale in Tunisia o Libia e in seguito risultate vittime di re-trafficking in Italia (OIM 2019).

L'attuale scenario migratorio – che coinvolge persone in forte stato di vulnerabilità che lasciano il proprio Paese in cerca di sicurezza o di condizioni di vita migliori, o per fuggire a conflitti o persecuzioni, e che si trovano ad essere sfruttate e/o abusate nei Paesi di transito – ha reso sempre più sfumati i confini tra migrazioni “volontarie/economiche” e “migrazioni forzate” e tra il fenomeno del tratta di persone (*trafficking*) e del traffico dei migranti (*smuggling*)³. Ne è seguita «la necessità di abbandonare le categorie che un

² Dati ricavati dal “data browser” di Eurostat disponibile a ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

³ Con l'espressione traffico di migranti ci si riferisce ai casi in cui una persona migrante si

tempo rimandavano a un determinato status e a cui di conseguenza venivano riconosciuti diversi sistemi di assistenza e protezione» (NICODEMI 2017, p. 25) per approdare a misure di carattere legislativo e amministrativo volte a facilitare l'emersione dei casi di tratta e grave sfruttamento nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'asilo, mediante il coordinamento tra il sistema anti-tratta e quello della protezione internazionale.

Partendo da queste considerazioni, nel presente saggio, offriremo prima una breve descrizione della definizione internazionale di tratta di essere umani e del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, per poi soffermarci sul sistema nazionale di tutela delle vittime di tratta, in particolare di protezione sociale ex articolo 18 TUI, sottolineandone i punti di forza e le sue debolezze. Analizzeremo, quindi, le interconnessioni tra sistema anti-tratta e quello della protezione internazionale, mettendo in luce il ruolo dei meccanismi di referral nel coordinamento tra questi due sistemi nonché gli aspetti critici di tali procedure. Infine, nelle conclusioni, ci interrogheremo, da un'ottica di genere, sulle prospettive di miglioramento del sistema, prestando attenzione alle esigenze delle vittime di tratta oggi e alla complessità delle loro situazioni di vulnerabilità. Questo contributo si basa in parte sulla ricerca svolta, tra maggio 2020 e luglio 2021, nell'ambito del progetto H2020 VULNER (GA 870845), con interviste a informatori chiave (operatori/trici sociali, avvocate/i, giudici) e persone migranti, tra cui anche vittime di tratta e sfruttamento⁴.

2. La tratta di essere umani e l'abuso di una posizione di vulnerabilità

Come è noto, la definizione internazionale di tratta degli esseri umani è contenuta in uno dei tre Protocolli addizionali alla Convenzione ONU contro il crimine transnazionale organizzato del 2000, il cosiddetto Protocollo di Palermo sulla tratta.

L'articolo 3 del Protocollo definisce la tratta:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di co-

affida a un gruppo criminale o un facilitatore/passeour che, dietro corresponsione di denaro, facilita il suo passaggio irregolare delle frontiere. A differenza della tratta, nel caso del traffico lo scopo della condotta è l'attraversamento irregolare delle frontiere e non lo sfruttamento delle persone trafficate.

⁴ In particolare le interviste sono state condotte da condotte da un team di ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia composto da Sabrina Marchetti, Dany Carnassale, Martina Millefiorini e Letizia Palumbo nell'ambito del progetto H2020 VULNER (GA 870845).

ercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un'altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o l'espianto di organi.

Con questa definizione si è introdotta una nozione ampia, onnicomprensiva, non più limitata alla tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione, come nelle precedenti convenzioni⁵, che consta di tre elementi costitutivi: la condotta (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone), i mezzi illeciti (l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità ecc.) e lo scopo (lo sfruttamento in ambiti diversi).

Il Protocollo specifica inoltre che il consenso della vittima deve ritenersi irrilevante laddove sia stata utilizzato uno dei metodi coercitivi indicati nella definizione e sollecita gli Stati affinché considerino la necessità di riconoscere la protezione internazionale delle vittime di tratta (art. 19).

La Convenzione ONU contro il crimine transnazionale organizzato e i suoi Protocolli sono stati ratificati nel sistema italiano con la legge n. 146/2006 e implementati con la legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che ha apportato modifiche al codice penale introducendo e modificando i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601 c.p.). Queste norme sono state successivamente riformulate con il d.lgs 24/2014, attuativo della direttiva 2011/36/UE sulla tratta⁶.

Va tuttavia segnalato che il d.lgs 24/2014 non ha recepito alcune disposizioni rilevanti contenute nella direttiva 2011/36/UE come, ad esempio, la definizione di "posizione di vulnerabilità", che secondo la Direttiva corrisponde a «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (art. 2). Questa definizione è importante in quanto si riferisce non solo alle caratteristiche personali che rendono un soggetto vulnerabile (ad es. essere un minore), ma anche a una dimensione "situazionale" (MACKENZIE *et al.* 2014), della vulnerabilità, determinata dall'intreccio di fattori personali, sociali, economici e culturali.

Infatti, come la riflessione femminista ha messo in luce (BUTLER 2004;

⁵Tra cui la Convenzione ONU per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui del 1949.

⁶Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

FINEMAN 2017; MACKENZIE *et al.* 2014), la vulnerabilità non è una nozione astratta riconducibile a soggetti e/o gruppi pensati come intrinsecamente deboli, ma va considerata come attributo essenziale dell'essere umano⁷ e, al contempo, come condizione accidentale e variabile connessa ai rapporti sociali e alle gerarchie di potere che caratterizzano il contesto in cui una persona è situata. Questa concezione situazionale della vulnerabilità sposta l'attenzione sul complesso di fattori e circostanze che di volta in volta rendono o possono rendere una persona vulnerabile alla violenza o allo sfruttamento da parte di altri.

Nel caso delle donne migranti, i fattori che creano vulnerabilità sono molteplici e possono essere compresi a partire da un approccio intersezionale (CRENSHAW 1991), attento cioè alle diverse forme di discriminazione e oppressione – connesse al genere, l'età, la nazionalità, lo status legale, l'orientamento sessuale ecc. – che possono riguardare una medesima persona. In tale prospettiva, la situazione di vulnerabilità delle donne migranti va considerata con riferimento alla loro posizione nella società e nei rapporti di potere, e ricondotta, dunque, all'intersezione di dinamiche di subordinazione, marginalizzazione e violenza di genere nei Paesi di origine, durante il viaggio e nei Paesi di accoglienza (ACTIONAID 2018).

Oggi, sebbene i casi di coercizione fisica siano ancora esistenti soprattutto nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione e degli abusi sessuali, il mezzo più diffuso per la realizzazione della tratta e dello sfruttamento è proprio l'abuso di una posizione di vulnerabilità.

Il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità rimanda a un uso strumentale della persona, delle sue difficoltà e della sua concreta situazione sociale, di lavoro e di vita. Particolarmente delicata a tal riguardo è la questione del consenso di chi si trova in una situazione di vulnerabilità ed è sottoposto a tratta e sfruttamento. In Italia, come in altri ordinamenti giuridici, è previsto che se la vittima di un reato acconsente a subirlo, l'autore non può essere punito⁸. Il consenso dell'avente diritto è, in altri termini, causa di esclusione del reato. Per rafforzare la tutela di chi versa in condizioni di vulnerabilità la direttiva 2011/36/UE ha espressamente previsto, in linea con disposizioni internazionali in materia di tratta, il principio dell'irrelevanza del consenso della vittima di tratta allo sfruttamento. Discostandosi dall'impostazione internazionale e sovranazionale il legislatore italiano non ha però incorporato questo principio in fase di attuazione della direttiva 2011/36/UE. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire

⁷ In particolare J. Butler ha sottolineato l'idea di «una comune vulnerabilità umana, una vulnerabilità legata alla stessa vita» (BUTLER 2004, p. 52).

⁸ Tale principio è sancito nell'ordinamento italiano dall'art. 50 del codice penale.

che le condizioni di necessità e di vulnerabilità in cui versa la vittima rendono il suo consenso allo sfruttamento privo di validità giuridica⁹. È chiaro, infatti, che in casi simili, per quanto i meccanismi di coercizione non siano immediatamente identificabili, la libertà delle persone coinvolte è gravemente inficiata e in gran parte apparente, a causa della mancanza di alternative allo sfruttamento. Così, molto spesso accade che un percorso iniziato come migrazione irregolare con l'aiuto di un *porteur*, ovvero di una persona che, dietro corresponsione di denaro, facilita il passaggio irregolare delle frontiere, e quindi inquadrabile nella cornice dello *smuggling*, si evolva in una situazione di "tratta" durante il viaggio o nel Paese di destinazione, a partire dal debito contratto per il viaggio, con conseguente assoggettamento della persona a una situazione di sfruttamento. O ancora, accade che donne consapevoli del fatto che verranno destinate al mercato della prostituzione, si trovano in seguito assoggettate a forme di sfruttamento assai più brutali rispetto a quelle immaginate (ACTIONAID 2018).

L'inefficacia giuridica del consenso allo sfruttamento non è espressione dell'incapacità della persona di assumere decisioni e compiere scelte; non esclude l'*agency* individuale. Si limita, piuttosto, a sancire il principio di punibilità della condotta nonostante l'eventuale accettazione dello sfruttamento da parte della vittima (GIAMMARINARO, PALUMBO 2020). In altri termini, afferma che il consenso della vittima non può essere invocato dal trafficante o dallo sfruttatore per esimersi da responsabilità.

D'altra parte, le storie delle vittime di tratta rivelano l'*agency* che queste donne mettono in campo non solo nei percorsi migratori, segnati spesso da forme di violenze e abusi, ma anche nei Paesi di accoglienza in cui cercano con determinazione di ricostruire la propria vita (FREEDMAN 2016; SERUGHETTI 2020).

3. Le misure a tutela delle vittime nell'ordinamento italiano

Come detto sopra, l'Italia è stato uno dei primi Paesi a dotarsi di misure di contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, e di strumenti normativi tesi alla tutela e al supporto delle vittime.

Un primo embrionale riferimento normativo al tema potrebbe essere ravvisato nella c.d. legge Merlin¹⁰, il cui art. 3 punisce «chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo

⁹ Cfr. Cass. Pen. n. 49148/2019.

¹⁰ Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 relativo alla "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza».

Nell'originario impianto normativo alla criminalizzazione della condotta, anche laddove perpetrata con violenza, minaccia, inganno o in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica, non corrispondeva alcuna, correlativa, forma di supporto alla vittima, in linea con una impostazione che esauriva il focus della copertura penalistica nella tutela della morale pubblica e del buon costume.

Il primo strumento normativo appositamente pensato per la tutela delle vittime straniere di violenza e di grave sfruttamento è stato il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, introdotto all'art. 16 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e in seguito riprodotto nell'art. 18 Tui.

La norma prevede il rilascio di uno speciale titolo di permanenza, in deroga alla disciplina generale in materia di ingresso e soggiorno, e l'accesso a specifici programmi di assistenza e protezione sociale laddove siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento, ai danni di un/a cittadino/a straniero/a e sussista un concreto pericolo per la sua incolumità personale. L'accesso ai programmi di assistenza e protezione sociale è previsto anche in favore delle cittadine e dei cittadini comunitari soggiornanti in Italia.

L'accertamento della situazione di violenza o grave sfruttamento può avvenire attraverso due distinti canali: a opera degli organi di polizia o delle autorità inquirenti, laddove il dato emerga nell'ambito di un procedimento penale incardinato per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge Merlin – induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione o delitto per cui l'art. 380 del codice di rito impone l'arresto obbligatorio in flagranza; o a opera dei locali servizi sociali, laddove emerga nel corso di un intervento di tipo socio-assistenziale in favore della vittima da parte di operatori del pubblico e del privato sociale (centri anti-violenza, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, unità di strada, Numero Verde Antitrattra, a titolo esemplificativo)¹¹.

La situazione di concreto pericolo per l'incolumità della vittima può, alternativamente, essere riferita o alle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale, da cui si ritiene discendere un qualche tipo di rischio di ritorsione o pressione inibitoria; o al tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno dei delitti sopra considerati.

In linea con i due canali descritti sopra, l'art. 18 del Tui prevede due autonomi percorsi di attivazione del permesso di soggiorno per protezione

¹¹ Ai sensi dell'art. 27 del dpr 394/1994 deve trattarsi dei servizi sociali degli enti locali o delle associazioni, enti e altri organismi iscritti al registro di cui all'art. 52 (c. 1, lett. c), convenzionati con l'ente locale.

sociale. L'uno ha carattere prevalentemente giudiziario e si inserisce nella cornice di un procedimento penale nell'ambito del quale la vittima svolge funzioni di fonte di prova, ora promuovendo in prima persona, l'istanza punitiva, mediante un esplicito atto di denuncia; ora partecipando in qualità di semplice persona offesa, informata su fatti rilevanti ai fini dell'accertamento delle penali responsabilità. Il secondo tipo di percorso – che rappresenta uno degli aspetti più innovativi della norma – ha carattere socio-assistenziale e prescinde dall'apporto dichiarativo della persona offesa, limitandosi a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, che questa abbia cercato di sottrarsi ai tentativi di condizionamento di una organizzazione criminale dedita ai delitti di cui s'è detto e che, per tale ragione, versi in una condizione di concreto pericolo per la propria incolumità.

Il titolo ha la durata di sei mesi, rinnovabili fino a un anno, o per il maggior periodo necessario ai fini di giustizia e viene rilasciato dal questore territorialmente competente, anche su proposta dell'ufficio del pubblico ministero (PM) investito del potere di iniziativa giudiziaria o su proposta dell'ente socio-assistenziale che ha accertato la condizione di violenza o di grave sfruttamento. In tale ultima evenienza il questore sarà comunque tenuto ad acquisire il parere favorevole del procuratore nel caso in cui la persona offesa abbia già reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale.

La norma stabilisce che, con la proposta o il parere del PM, siano comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto per l'efficace contrasto all'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o l'arresto dei responsabili dei delitti contestati. Nel caso di intervento svincolato dal procedimento penale, la valutazione delle condizioni di gravità e attualità del pericolo può basarsi «anche» sugli elementi contenuti nella proposta dei servizi socio assistenziali.

Unitamente alla proposta, al questore vengono inoltrati il programma di assistenza e integrazione sociale e l'adesione da parte della vittima «previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso».

È previsto infatti che il permesso sia revocato in caso si accerti l'intervenuta interruzione del programma o l'adozione, da parte di chi ne fruisce, di condotte incompatibili con le finalità dello stesso. Analoga conseguenza discende dal venire meno delle condizioni di attualità e gravità del pericolo che diedero luogo al rilascio del titolo.

Il quadro normativo è stato implementato dalle disposizioni penalistiche introdotte in attuazione della normativa europea che, come detto sopra, hanno modificato i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù, tratta

di persone e acquisto e alienazione di schiavi – e introdotto il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Per quanto la disciplina italiana a tutela delle vittime di violenza e di grave sfruttamento sia risultata, per molti aspetti, pionieristica, e il sistema anti-tratta si sia rivelato, negli anni, un importante laboratorio per la formazione delle competenze tecniche di operatori e operatrici, il bilancio complessivo risulta tutt'altro che positivo (NICODEMI 2020).

Tre, in particolare, appaiono i principali punti di criticità: anzitutto le difficoltà di attivazione di canali alternativi al percorso giudiziario. Per quanto, infatti, il Ministero dell'Interno abbia chiarito, con apposita circolare¹², che il rilascio del permesso di soggiorno non può in nessun caso essere condizionato alla presentazione di una denuncia o alla collaborazione con gli organi di polizia, nelle prassi il canale giudiziario è rimasto quello privilegiato e l'accertamento del pericolo concreto e attuale da parte del questore, in assenza di proposta o parere del PM, è soggetto a un apprezzabile margine di discrezionalità che non tiene conto delle peculiari condizioni ed esigenze della vittima e del complesso di circostanze che concorrono a provocare la sua posizione di vulnerabilità.

In secondo luogo la durata irrisoria per permesso di soggiorno – 6 mesi, estensibile fino a un anno o per la maggior durata legata ad eventuali esigenze di giustizia – risulta del tutto inadeguata a garantire un efficace processo di reinserimento della vittima nel tessuto sociale e appare scollegata dai tempi reali di inclusione nel mercato del lavoro. Ne deriva che l'intero percorso viene investito da un'aura di precarietà e incertezza che nel tempo ha portato sempre più persone a optare per forme alternative di emersione che garantissero maggiori possibilità di regolarizzazione a lungo termine, quali la richiesta di protezione internazionale.

Analoghe considerazioni vanno spese per il fondo introdotto con il d.lgs 24/2014, che ha previsto un indennizzo di 1.500 euro in favore delle vittime di tratta accertate con sentenza definitiva. L'esiguità dell'importo previsto, in uno con i tempi lunghissimi per ottenerlo – nell'attuale sistema processuale perché una sentenza divenga definitiva possono trascorrere anche molti anni – e il vincolo della disponibilità delle risorse, espressamente previsto dalla norma, attribuiscono allo strumento una valenza non più che simbolica, del tutto inidonea a fornire alcun apporto effettivo nelle determinazioni di vita della vittima e nel suo personale percorso di reinserimento.

Ancora, i programmi di protezione troppo spesso sono stati vissuti dalle vittime come momenti di isolamento e di privazione della propria libertà personale e della propria autonomia, e il più delle volte si concre-

¹² Cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11050 del 28.5.2007.

tizzano in progetti che ribadiscono posizioni di subalternità. Nell'assenza di efficaci strumenti di reinserimento economico capaci di compensare il senso della privazione con il beneficio della costruzione, molte donne hanno preferito abbandonare i programmi per intraprendere percorsi di vita alternativi, non di rado preferendo il rientro nel circuito della prostituzione o in altre situazioni di sfruttamento; o ne sono state escluse a cagione dell'adozione di condotte ritenute «incompatibili» con i contenuti del percorso intrapreso.

A tali criticità vanno sommate quelle sistemiche derivanti dalle oggettive condizioni di difficoltà che si trovano a dover affrontare le operatrici e gli operatori, vincolati alla durata annuale dei programmi, che impedisce progettualità di lungo termine, penalizzati dalla scarsità delle risorse e dai ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero, eppur investiti dell'esigenza di far fronte a un impegno ben più rilevante del passato, che impone competenze tecniche sempre più diversificate per affrontare un fenomeno che, negli ultimi anni è cambiato col mutare della natura delle migrazioni e con l'assottigliamento della linea di confine tra il trafficking e lo smuggling, e che ha colpito un numero sempre maggiore di persone e moltiplicato i livelli e i fattori di vulnerabilità.

3. Il coordinamento tra il sistema anti-tratta e quello della protezione internazionale: i meccanismi di referral

In apertura di questo contributo abbiamo sottolineato come nel corso degli ultimi anni numerose vittime di tratta abbiano presentato richiesta di protezione internazionale (ACTIONAID 2018; DEGANI 2020), in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'UNHCR nel 2006 (UNHCR 2016) con riferimento alla possibilità di riconoscere lo status di rifugiato alle vittime – effettive o potenziali – di tratta.

Si tratta di un principio contenuto nelle principali Convenzioni internazionali relative alla tratta di esseri umani nonché nella normativa europea e italiana in tema di tratta e asilo. In tal senso, il legislatore italiano ha introdotto alcune norme specifiche volte all'armonizzazione dei due sistemi di tutela – anti-tratta e asilo (NICODEMI 2017). In particolare, l'art. 10 del d.lgs 24/2014 prevede l'adozione di «misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela».

Tuttavia, fino a qualche anno fa il sistema anti-tratta (costituito dagli interventi dei programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 TUI)

e quello della protezione internazionale (con specifici canali di accoglienza¹³ e il procedimento presso le Commissioni territoriali) hanno seguito binari paralleli e non comunicanti.

Soltanto in tempi recenti, a fronte dell'incremento numerico di persone richiedenti asilo potenziali vittime di tratta (NICODEMI 2020), si è palesata la necessità di realizzare forme efficaci di coordinamento tra i due sistemi al fine di garantire la corretta individuazione delle vittime. In tale prospettiva, nel 2016 l'UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo hanno redatto le Linee guida rivolte alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale su «l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral», con lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs 24/2014 sopra menzionato.

Queste Linee guida, che sono state recentemente aggiornate prestando particolare attenzione al tema dello sfruttamento lavorativo¹⁴, hanno definito delle procedure operative standard per agevolare l'individuazione delle vittime di tratta tra i/le richiedenti e per favorire la segnalazione di tali persone agli enti che realizzano i programmi ex art. 18 TUI.

Il sistema così realizzato prevede che quando le Commissioni territoriali, durante l'audizione del/lla richiedente asilo, riscontrano la presenza di indicatori di tratta segnalino il caso a un ente anti-tratta e possano, dove utile, sospendere il procedimento in attesa di una «nota di feedback» da parte di quest'ultimo¹⁵.

Questo meccanismo di referral consente alla potenziale vittima di tratta di fruire di adeguate forme di assistenza e, al medesimo tempo, alla Commissione territoriale competente di acquisire – attraverso la relazione degli enti anti-tratta – un quadro più completo di elementi utili per la valutazione della domanda di protezione internazionale.

Tuttavia, come le linee guida dell'UNHCR hanno chiarito, la funzio-

¹³ In particolare, Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) costituito dalla rete degli enti locali che garantiscono interventi di accoglienza integrata avendo accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e il sistema di prima accoglienza CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) gestito a livello locale dalle Prefetture.

¹⁴ Cfr. https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf.

¹⁵ In particolare, la seconda edizione delle Linee guida prevede sia la sospensione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ove si ravvisino possibili indicatori di tratta e si ritenga di inviare la persona richiedente al servizio anti-tratta e di attendere il riscontro dell'ente stesso prima di proseguire il procedimento, sia la possibilità alternativa che la Commissione, nel caso in cui abbia già tutti gli elementi per decidere per il riconoscimento della protezione internazionale, effettui il referral senza sospendere necessariamente il procedimento. Si veda GIAMMARINARO NICODEMI 2021.

ne principale del referral non è quella di supportare la Commissione nell'assunzione della propria decisione bensì «di consentire che la persona richiedente, che si ritenga possa essere vittima di tratta, entri in contatto con il servizio specificamente preposto per la sua protezione e assistenza» (UNHCR 2016, p. 58).

Le procedure di referral sono state avviate da tutte le Commissioni territoriali e nella maggior parte dei casi sono state formalizzate attraverso Protocolli d'intesa. Come emerge da diversi studi e trova conferma dalla nostra esperienza sul campo, il sistema di referral ha di fatto contribuito a rendere l'audizione davanti alle Commissioni territoriali uno dei principali contesti di emersione di casi di tratta e sfruttamento (NICODEMI 2020, p. 720; DEGANI 2020).

Le procedure di referral sono state applicate anche in contesti ulteriori rispetto a quelli delle Commissioni territoriali e oggi vengono largamente utilizzate anche nell'ambito delle procedure d'accoglienza nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e nel Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), e da alcune sezioni specializzate di Tribunali civili che hanno sottoscritto dei protocolli con enti anti-tratta¹⁶.

Grazie a questi meccanismi di referral il numero delle protezioni rilasciate a vittime di tratta è notevolmente aumentato (NICODEMI 2020). In particolare, dalla nostra ricerca relativa alla Provincia di Roma emerge che la Commissione Territoriale dal 2017, con l'introduzione del meccanismo del «referral», ha riconosciuto lo status di rifugiato a molte vittime di tratta, discostandosi dalla radicata e ricorrente prassi di denegare la richiesta o di riconoscere, al massimo, i presupposti per una «protezione umanitaria». Anche nell'ambito del contenzioso innanzi al Tribunale di Roma si è registrato un significativo incremento delle percentuali di accoglimento dei ricorsi di donne nigeriane.

Sebbene l'adozione dei meccanismi di referral abbia segnato un importante passo in avanti nell'individuazione delle situazioni di vulnerabilità connesse a dinamiche di tratta e sfruttamento, persistono tuttavia numerose criticità. Dalle interviste effettuate a operatori e operatrici di diversi enti anti-tratta è emerso infatti che il sistema di referral consente loro di entrare in contatto con molte persone e di iniziare un percorso volto alla graduale acquisizione di consapevolezza e di fiducia, e quindi di emersione di situazioni di tratta. La mole di lavoro che ne deriva, però, è spesso molto alta e gli enti non riescono a garantire più di tre colloqui nell'arco di 2 o 3 mesi. Questo comporta un rallentamento ulteriore nella procedura dell'asilo,

¹⁶ Ad es., una simile procedura è stata recentemente avviata presso il Tribunale Civile di Roma, sezione immigrazione.

compromettendo un'efficace presa in carico delle persone, a prescindere dall'ottenimento della protezione, e aggravando di conseguenza le situazioni di vulnerabilità a dinamiche di sfruttamento e abuso.

L'analisi di alcune decisioni delle Commissioni territoriali relative a domande di protezione internazionale presentate da donne nigeriane (MARCHETTI, PALUMBO 2021) rivela inoltre una preoccupante tendenza al diniego quando le richiedenti non si auto-identificano come vittime di tratta o non mostrino di volersi affrancare dalle reti di sfruttamento (BOIANO, CECCHINI 2020). Questo orientamento di fatto indebolisce il sistema di referral in quanto subordina il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale all'adesione della persona interessata ai meccanismi di tutela previsti dal sistema anti-tratta, e dunque ai programmi ex art. 18. Come la giudice Giammarinaro (2018) ha sottolineato, uno dei principi importanti che deve essere rispettato nel sistema di referral è che l'essere vittima di tratta dà di per sé diritto alla protezione internazionale a prescindere dall'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 18. Il sistema di referral, quindi, non può essere utilizzato «per “incanalare” l'esigenza di protezione verso il sistema tratta, sottovalutando il significato dei medesimi indicatori ai fini della decisione sulla protezione internazionale» (GIAMMARINARO 2018).

Non di rado, inoltre, il diniego della richiesta viene motivato sulla base di un giudizio che valuta la credibilità delle dichiarazioni delle richiedenti con riferimento ai soli indici di tratta, senza tenere conto di altre forme di persecuzione personale – come violenza domestica, mutilazioni genitali femminili e matrimoni forzati – che pur risultano meritevoli di protezione internazionale e che spesso sono strettamente collegate a situazioni di tratta. Un approccio simile non presta attenzione alla complessità dei vissuti delle richiedenti asilo e delle condizioni socio-politiche esistenti nei Paesi di provenienza e trascura di conseguenza «la connessione tra la tratta e lo sfruttamento e il contesto di discriminazione e violenza di genere che ne costituisce il sostrato» (BOIANO, CECCHINI 2020, p. 681).

In contrapposizione a questo orientamento, nel corso degli ultimi anni si è andato sviluppando un interessante orientamento giurisprudenziale in materia che ha sottolineato l'assenza, nelle decisioni delle Commissioni territoriali, di un approfondimento delle storie personali delle ricorrenti e di un esame della situazione legislativa e sociale dei Paesi d'origine, in violazione della normativa (MARCHETTI, PALUMBO 2021). In tal senso, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni messo in luce i fattori che, fin dall'adolescenza, espongono le donne nigeriane alla tratta, e che comprendono le difficoltà economiche, le limitate possibilità di istruzione e lavoro, le violenze e discriminazioni di genere, la perdita del sostegno della famiglia

o della comunità ecc.¹⁷ In alcune pronunce i/le giudici hanno posto particolare enfasi, inoltre, sulle difficoltà che le vittime possono incontrare nella ricostruzione del proprio vissuto, rievocando eventi di profonda sofferenza¹⁸.

A tal riguardo, è opportuno menzionare una recente ordinanza del Tribunale di Bologna (7 ottobre 2020, RG n. 12189/2019) che ha riconosciuto lo status di rifugiata a una donna nigeriana vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, sottoposta alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. La Commissione territoriale, pur considerando credibile che la donna avesse vissuto in un contesto di violenza e sfruttamento e avesse subito pratiche di mutilazioni genitali, aveva tuttavia rigettato la domanda poiché non era stato possibile accertare l'esistenza di eventuali rischi di assoggettamento e di riduzione in schiavitù della richiedente, dal momento che la stessa aveva dichiarato «di non essere mai stata sfruttata, di non avere mai saldato il debito, di non avere avuto contatti con la trafficante». Con una decisione ben articolata, il Tribunale ha riformato il provvedimento della Commissione ritenendolo non condivisibile innanzitutto in ordine alla valutazione di non credibilità della richiedente e sottolineando come le circostanze emerse dall'audizione coincidessero con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati dalla Linee guida UNHCR¹⁹. Il giudice bolognese ha inoltre evidenziato che «le difficoltà e la ritrosia a narrare alcuni aspetti del suo vissuto possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore a esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica». In modo particolarmente significativo, il giudice nella sua motivazione ha considerato il rischio di persecuzione derivante dal fenomeno della tratta congiuntamente alla persecuzione integrata da mutilazioni genitali femminili, prestando attenzione alla specificità del rischio in un'ottica di genere. Il tribunale ha quindi concluso affermando che la vicenda narrata dalla ricorrente rientra nella fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007 «essendo stata la ricorrente vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di atti specificamente diretti contro un genere sessuale»²⁰.

Questa decisione del Tribunale di Bologna fa parte di un filone di pronunce che negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo di un orientamento giurisprudenziale attento alla prospettiva di genere nella valutazione

¹⁷ Ad es. ordinanza del Tribunale di Roma N.R.G. 64831/2018.

¹⁸ Ad es. ordinanza Tribunale di Bologna del 17 luglio 2019, n. 3272 e decreto del 16.12.2020 (N.R.G. 9833/2018).

¹⁹ Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2020, RG n. 12189/2019, p. 13.

²⁰ Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2020, RG n. 12189/2019, p. 18.

degli elementi che concorrono a delineare i contesti tipici della tratta. Va inoltre evidenziato che in questa giurisprudenza, le diverse violazioni che possono riguardare una medesima persona e che sono rilevanti a integrare la persecuzione meritevole di protezione internazionale (ad esempio, essere vittima di tratta e sottoposta a mutilazioni genitali femminili) sono spesso considerate e valutate congiuntamente, in linea con una prospettiva intersezionale (RIGO 2018).

Conclusioni: vulnerabilità intersezionali e sistemi di protezione in una prospettiva di genere

Per come s'è avuto modo di osservare, nel corso degli ultimi anni, mentre l'Unione Europea e molti governi nazionali – tra cui quello italiano – hanno promosso azioni e interventi di contrasto alla tratta e alla violenza contro le donne, le loro politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione e asilo hanno spinto, e continuano a spingere, migliaia di persone, anche quando mosse dalla necessità di fuggire la morte o trattamenti inumani e degradanti, a mettersi nelle mani di reti criminali e a seguire percorsi migratori pericolosi, costellati di abusi e pratiche violente. In questo scenario, come scrive Pinelli, «donne, transgender, giovani uomini, famiglie, minori sono poi diversamente esposti e colpiti da gradazioni di violenza nelle migrazioni a partire dalle condizioni che motivano la fuga, lungo la traiettoria, fino alla vicissitudini che vivono nei luoghi di arrivo» (PINELLI 2019, p. 194). In particolare, il ciclo di violenza e abusi che spesso agisce sulle migranti e richiedenti asilo è prodotto da molteplici forme di sopraffazioni e discriminazioni che, essendo strettamente connesse tra loro, si rinforzano reciprocamente (ivi, p. 191).

La posizione di vulnerabilità delle donne migranti, di cui profittano dinamiche di tratta e abuso, va considerata tenendo conto del complesso di circostanze che, anche a partire dalle caratteristiche individuali, rendono o possono rendere una persona vulnerabile in un determinato contesto storico-sociale, segnato da specifiche gerarchie di potere. Lungi, infatti, dall'essere una nozione astratta da associare a soggetti intrinsecamente deboli, la vulnerabilità – come la riflessione femminista ha messo in luce – è un concetto situazionale, influenzato dall'intersezione di fattori di subordinazione e discriminazione connessi al genere, all'età, alla nazionalità, allo *status* di soggiorno, alla situazione familiare e reddituale ecc.

Come abbiamo sottolineato in questo contributo, questa concezione di vulnerabilità non esclude l'agency della persona, ovvero la sua capacità di autonomia decisionale, che, al contrario, costituisce una delle principali risorse delle donne migranti in situazioni di vulnerabilità.

La rappresentazione della «perfetta vittima», priva di qualunque volontà, continua, tuttavia, ad essere sotterraneamente riproposta nella valutazione delle richieste di protezione e questo stereotipo, come Giammarinaro ha evidenziato, «nuoce molto al corretto riconoscimento delle vulnerabilità delle persone sfruttate, quando esse mostrano autonomia di giudizio e capacità critiche anche nei confronti delle stesse istituzioni e pratiche protettive» (GIAMMARINARO 2021).

Nonostante negli ultimi anni si siano registrati sviluppi importanti nelle misure nazionali di emersione e di protezione delle vittime di tratta tra richiedenti asilo, persistono tuttavia criticità legate alla difficoltà di riconoscere la complessità delle situazioni di vulnerabilità in cui si trovano molte donne migranti, così da poter garantire loro forme di tutela adeguate. Tale dato appare particolarmente evidente nelle richiamate decisioni delle Commissioni territoriali che negano la protezione internazionale alle donne che non si auto-identificano come vittime di tratta e non manifestano chiaramente la volontà affrancarsi da dinamiche di sfruttamento aderendo ai programmi di assistenza di cui all'art. 18 Tui, pur in presenza di evidenti segnali di vulnerabilità. La principale preoccupazione da cui muove questo approccio restrittivo è che riconoscere lo status di rifugiata o una qualche altra forma di protezione a una vittima che non si è emancipata dalla rete criminale, favorisca i trafficanti, che potrebbero, in ipotesi, continuare a sfruttarla approfittando della sua condizione di regolarità. Tuttavia, questa prospettiva omette di considerare alcune questioni centrali. La prima è che dietro queste istanze di asilo si cela una reale necessità di protezione e che proprio il riconoscimento di uno titolo di soggiorno, in simili evenienze, può rappresentare un elemento di traino per consentire alla persona sfruttata di fuoriuscire dal circuito della tratta; la condizione di irregolarità, al contrario, espone la vittima alle dinamiche di ricattabilità e dipendenza dagli sfruttatori. In secondo luogo, rispetto al tema dell'autoidentificazione, è opportuno ricordare che di fatto molte persone, in particolare le donne, sono ben consapevoli della loro condizione di vittime, ma non godono di altra scelta se non quella di cedere all'abuso, come recita la definizione di «posizione di vulnerabilità» offerta dalla direttiva 2011/36 sulla tratta.

A questo si aggiunge poi la questione delicata dell'adesione ai programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 Tui. Come abbiamo osservato in questo contributo, questi programmi sono spesso vissuti dalle vittime come momenti di isolamento e di privazione della propria autonomia, che rimarcano posizioni di subalternità. Ben più efficace, in tal senso, risulterebbe la promozione di percorsi di *empowerment* e inclusione sociale che rispondano alle diverse e mutate esigenze, anche di sicurezza, delle persone prese in carico e alle loro richieste di autonomia socio-lavorativa. In relazione a quest'ultimo aspetto, occorre sostenere interventi non ricalcati

sugli stereotipi tradizionali di genere (GIAMMARINARO, PALUMBO 2020), in termini di formazione e di opportunità di lavoro non sfruttato, ma che assecondino le inclinazioni e i percorsi individuali delle persone assistite.

In buona sostanza, come afferma un documento redatto recentemente da un gruppo di esperte/i su tratta e sfruttamento, è necessario «costruire un sistema di presa in carico e di accesso ai servizi che sia flessibile e individualizzato, e che accompagni la persona nella ricerca di una soluzione durevole di alloggio, di formazione e di reinserimento socio-lavorativo, nelle procedure di recupero dei salari e di risarcimento del danno, verso un'inclusione sociale coerente con il suo progetto di vita»²¹.

Sotto il profilo delle misure legislative, per superare le criticità dell'art. 18 TUI di cui s'è detto, bisognerebbe considerare la questione dell'attualità del pericolo in modo ampio, prestando attenzione alle situazioni di vulnerabilità da valutare caso per caso (GIAMMARINARO 2021), anche sulla base di un importante orientamento giurisprudenziale in materia di protezione umanitaria che ha estesamente argomentato in merito alla condizione di vulnerabilità meritevole di protezione da parte del nostro ordinamento. Le presunte vittime di sfruttamento e di tratta dovrebbero inoltre fruire di un permesso di soggiorno di almeno due anni, e l'accesso ai programmi ex art. 18 dovrebbe essere un loro diritto indipendentemente dalla denuncia o dalla collaborazione con le forze dell'ordine.

Occorre poi promuovere e sostenere la continua formazione e lo scambio, in un'ottica multi-agenzia, di tutti i soggetti che operano nel sistema della protezione internazionale e del contrasto alla tratta, al fine di migliorare la capacità di individuazione delle situazioni di vulnerabilità, con particolare riferimento alle vulnerabilità intersezionali e multiple, includendo nel sistema del referral, oltre agli enti anti-tratta, anche altri servizi che si occupano di ambiti altrettanto specialistici quali, ad esempio, la violenza di genere o il disagio psichico (NICODEMI 2020, p. 727).

Infine, con riferimento allo sfruttamento del lavoro sessuale, riteniamo che occorra abbandonare qualunque approccio stigmatizzante e repressivo nei confronti della prostituzione in quanto tale poiché si finisce, in tal maniera, col colpire le persone sfruttate esponendole ancor di più al rischio di abusi e violazioni. Ciò appare particolarmente evidente nel c.d. «modello nordico», sostenuto da una parte del femminismo europeo e che mira a punire i clienti, ma che colpisce, a ben vedere, di rimando anche chi si prostituisce ed è costretto a lavorare in contesti sommersi, rafforzando i meccanismi di

²¹ Gruppo di «esperte/i contro sfruttamento e tratta», *Proposte per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e della tratta, e per l'empowerment delle persone sfruttate*, http://giammarinaro.net/wp-content/uploads/2021/04/DOC-Esperte_i-contro-sfruttamento-e-tratta-CON-FIRME.docx.pdf.

dipendenza da sfruttatori e trafficanti. Lungi dal contrastare il fenomeno, questo modello – come le associazioni di sex workers, ricercatori/trici e attivisti/e hanno più volte affermato – ha aumentato la stigmatizzazione, l'emarginazione sociale e dunque la vulnerabilità di chi si prostituisce²².

In contrapposizione a questo approccio repressivo, occorrono misure che riducano il rischio di sfruttamento nell'ambito del mercato del sesso puntando sul riconoscimento e sulla tutela dei diritti delle sex workers, anche con riferimento alla sfera della loro autodeterminazione sessuale, nella cornice di percorsi di legalizzazione del lavoro sessuale.

In generale, è oggi del tutto evidente come fenomeni socio-economici complessi – come la tratta e lo sfruttamento nelle sue svariate forme – non possano essere affrontati soltanto con lo strumento della repressione penale. Bisogna piuttosto mettere in campo interventi che agiscano in più ambiti – politiche migratorie, del lavoro, sociali e di genere – in modo coerente e coordinato, ponendo al centro dell'azione il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte.

Bibliografia

AA. VV.

2016 *Inter/Rotte: storie di tratta, percorsi di resistenze*, Roma, Sapere solidale.

ACTIONAID

2018 *Mondi connessi. La migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate*, Milano.

BUTLER J.

2004 *Vite precarie*, Milano, Meltemi.

BOIANO I., CECCHINI C.L.

2020 *Le frontiere del diritto: gli artt. 18 e 18 bis TU 286/98 in una prospettiva di genere e femminista*, in GIOVANETTI M., ZORZELLA N. (a cura di), *Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazioni sull'immigrazione in Italia*, Milano, Franco Angeli, pp. 662-685.

CRENSHAW K.

1991 *Mapping the margins: intersectionality, identity, politics, and violence against women of colour*, «Stanford Law Review», VI, pp. 1241-1299.

DEGANI P.

2020 *Lotta alla tratta di persone e diritti umani. Un'analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento*, Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università degli Studi di Padova e Comune di Venezia.

²² Si veda in particolare <http://www.sexworkeurope.org/node/488>.

- DEGANI P., PIVIDORI C.
 2016 *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani e risposte di policy*, Padova, Padova University Press.
- FINEMAN M.A.
 2017 *Vulnerability and Inevitable Inequality*, «Oslo Law Review», vol. 4, pp 133-149.
- FREEDMAN, J.
 2016 *Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean «Crisis»*, «Journal of Refugee Studies», 2016, pp. 568-582.
- GIAMMARINARO M.G.
 2018 *L'individuazione precoce delle vulnerabilità alla tratta nel contesto dei flussi migratori misti*, «Questionegiustizia».
 2021 *Un «terzo percorso» di protezione sociale per le persone vulnerabili allo sfruttamento?*, <https://giammarinaro.net/un-terzo-percorso-di-protezione-sociale-per-le-persone-vulnerabili-allo-sfruttamento-unipotesi-a-partire-dallo-sfruttamento-sessuale/>.
- GIAMMARINARO M.G., F. NICODEMI
 2021 *L'edizione aggiornata delle linee guida su "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral"*, «Questione Giustizia», 3.
- GIAMMARINARO M.G., PALUMBO L.
 2020 *Le donne migranti in agricoltura: sfruttamento, vulnerabilità, dignità e autonomia*, in FLAI - CGIL (a cura di), *Quinto Rapporto Agromafie e Caporalato*, Roma, pp. 81-114.
- MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (a cura di)
 2014a *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminists Philosophy*, Oxford, Oxford University Press.
 2014b *Introduction: What Is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?*, in MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (a cura di), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminists Philosophy*, , Oxford, Oxford University Press.
- MARCHETTI S., PALUMBO L. (a cura di)
 2021 *Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices*, VULNER Research Report.
- NICODEMI F.
 2017 *Le vittime di tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione?*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, pp. 1-29.
 2020 *Il sistema anti-tratta italiano compie venti anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale*, in GIOVANETTI M., ZORZELLA N. (a cura di), *Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazioni sull'immigrazione in Italia*, Milano, Franco Angeli, pp. 703-728..

OIM

- 2017 *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: Dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per la migrazione*, rapporto di ricerca, Roma.
- 2019 *Vittime di tratta nella rotta del Mediterraneo centrale: focus sulle donne provenienti dalla Costa d'Avorio, dalla tratta in Tunisia al rischio di re-trafficking in Italia L'arrivo in Italia*.

PINELLI B.

- 2019 *Migranti e rifugiate. Antropologia, genere e politica*, Milano, Edizioni libreria Cortina.

RIGO E.

- 2018 *La protezione internazionale alla prova del genere*, «Questionegiustizia».

SERUGHETTI G.

- 2020 *Donne vulnerabili, soggetti resilienti: le vittime di tratta richiedenti asilo, tra bisogni di protezione e domande di riconoscimento*, in FANLO CORTÉS I., FERRARI D. (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori*, Giappichelli, 2020, pp. 17-48.

UNHCR

- 2006 *Linee guida di protezione internazionale. L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*.

UNODC

- 2009 *Global Report on trafficking*, www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf.